



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespi Siciliani, 75 - 20146 Milano
Tel. 02/884.4486 Fax 02/884.4487 - CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090
Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 - Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespi Siciliani, 75-20146
Scuola Sperimentale Rinascente - A. Livi - Secondaria I grado ad orientamento musicale - Via Rosalba Carriera, 12/14
miic8fy00n@istruzione.it - miic8fy00n@pec.istruzione.it
www.icsvespri-gov.it - www.rinascitalivi.it



PROT. N. 2494 del 12/06/2020

Valutazione rischio biologico Coronavirus Titolo X D.Lgs. 81/2008 Art. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008

Allegato al DVR

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Luca Palmitessa

Il Responsabile del SPP
Arch. Anna Cattaneo

Il Medico Competente
Dott. Giovanni Beninato

Visto, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
-per attestazione dell'esercizio delle loro attribuzioni, ex art. 50 D. Lgs. 81/08-

RLS
Prof.ssa Ussia Flavia

Stato delle revisioni e descrizione delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione	Descrizione modifica	DS	Redatto RSPP
0	03.03.2020	Emesso per applicazione		Michele Luca Palmitessa	Anna Cattaneo
1	giugno.2020	Ex novo		Michele Luca Palmitessa	Anna Cattaneo

Il presente documento, composto di n. 54 pagine e corredato da documenti complementari (Allegati) che sono parte integrante del presente documento, è stato elaborato e redatto dal Datore di Lavoro, con la consulenza ed in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione e con la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) [D.Lgs. 81/08 art. 29 commi 1 e 2].

Il documento analizza il Rischio coronavirus nel luogo di lavoro ed integra il Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) dei Plessi a seguito della diffusione del coronavirus (COVID-19) nel territorio nazionale, per la parte luogo di lavoro, in accordo con:

- 1) Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 23 Aprile 2020.
- 2) Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020.
- 3) INAIL - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
- 4) Protocollo sicurezza misure covid-19 Prot.n. 1825/2020 del 6 maggio 2020 di Istituto
- 5) Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33
- 6) D.P.C.M. 17 maggio 2020

Il presente documento sarà aggiornato ad emissione del Protocollo nazionale per le scuole e a nuove indicazioni del Governo.

I citati soggetti, come sotto precisati, lo sottoscrivono.

RUOLO	NOMINATIVO	FIRMA	DATA
DdL - Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico	Michele Luca Palmitessa		12/06/2020
RSPP - Responsabile del SPP	Anna Cattaneo		12/06/2020
MC - Medico Competente	Giovanni Beninato		12/06/2020
RLS- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (consultazione)	Ussia Flavia		12/06/2020

Indice**PREMESSA****I. INTRODUZIONE****II. OBIETTIVI****III. NORMATIVA****IV. PIANO METODOLOGICO****1. Individuazione destinatari****2. Valutazione del rischio**

- Metodo di stima della Classe di rischio
- Valutazione del rischio
- Vie di trasmissione del virus
- Tempo di persistenza del virus negli ambienti
- Tempo di sopravvivenza sulle superfici
- Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
- Classificazione dei luoghi
- Analisi del lay-out dei luoghi classificati
- Analisi delle modalità di trasporto
- Analisi dei rischi secondari

3. Regole di accesso al luogo di lavoro

- Modalità di ingresso del personale
- Modalità di accesso dei fornitori esterni
- Accesso ai locali scolastici di genitori e pubblico
- Procedura di rilevazione della temperatura corporea
- Individuazione delle attività in appalto

4. Analisi del contesto interno

- a) Analisi dell'organizzazione del lavoro
- b) Gestione dei lavoratori in telelavoro da casa
- c) Rischi generali e specifici per l'attività in smartworking
- d) Comportamenti di prevenzione generale richiesti allo Smart Worker
- e) Indicazioni per attività lavorativa in ambienti OUTDOOR
- f) Indicazioni per attività lavorativa in ambienti INDOOR privati
- g) Utilizzo sicuro di attrezzature – dispositivi da lavoro
- h) Edilizia scolastica
- i) Profili di rischio per mansione

V. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS**VI. LAVORATORI FRAGILI****VII. PERSONALE FEMMINILE IN STATO DI GRAVIDANZA****VIII. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- a) Distanze interpersonali
- b) Gestione sistemi di ricambio dell'aria
- c) Buone pratiche di igiene
- d) Organizzazione della amministrazione scolastica, gestione degli ingressi e degli spazi

- e) Uso di dispositivi
- f) Utilizzo di tecnologie digitali
- g) Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature
- h) Disinfettanti
- i) Attività di pulizia
- j) Attività di sanificazione
- k) Trattamento dei rifiuti delle attività di pulizia e sanificazione

IX. SUPPORTO PSICOLOGICO

X. INFORMAZIONE - FORMAZIONE

- Formazione e in-formazione dei lavoratori
- Formazione e informazione per gli allievi e le loro famiglie

XI. PIANO D'AZIONE ANNO SCOLASTICO 2020-21

XII. COSTITUZIONE COMMISSIONE DELLA SCUOLA

ALLEGATI:

- **Piano di emergenza COVID-19** - Gestione di una persona sintomatica ai sensi del punto 11 del Protocollo d'Intesa tra il Governo e i Sindacati del 24 aprile che integra il Protocollo del 14 marzo 2020
- **Protocollo sicurezza misure covid-19.**

PREMESSA

Il presente documento analizza il Rischio coronavirus nel luogo di lavoro ed integra il Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) a seguito della diffusione del coronavirus (COVID-19) nel territorio nazionale, per la parte luogo di lavoro, in accordo con:

- 1) Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 23 Aprile 2020.
- 2) Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020.
- 3) INAIL - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
- 4) Protocollo sicurezza misure covid-19 Prot.n. 1825/2020 del 6 maggio 2020 di Istituto
- 5) Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33
- 6) D.P.C.M. 17 maggio 2020

Il datore di lavoro ai sensi dell'Art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 è tenuto alla valutazione di "tutti i rischi".

La specifica valutazione per il rischio da agenti biologici (COVID-19) è prevista dal titolo X.

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all'attività sia diverso da quello della popolazione generale.

Nell'ambiente di lavoro, il lavoratore è tenuto a contatti con fornitori/clienti, a interazione con soggetti potenzialmente infetti ecc. Tali interazioni nell'ambiente di lavoro modificano potenzialmente il livello di rischio COVID-19 nel luogo di lavoro.

Si applica quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08.

Il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha già valutato il rischio biologico (DVR: capitoli 4.4.4 Agenti biologici - 5.6. Protocollo di sorveglianza sanitaria).

A seguito degli eventuali interventi di modifica strutturale o organizzativo-gestionale che sono disposti nel Protocollo di sicurezza anti-contagio è effettuato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, in caso di necessità sarà effettuato l'aggiornamento del DUVRI, per la parte relativa alle misure di competenza della istituzione scolastica.

Il presente documento sarà aggiornato ad emissione del Governo del Protocollo nazionale per le scuole.

Al documento di "Valutazione rischio biologico Coronavirus" è allegato il "**Piano di emergenza COVID-19 - Gestione di una persona sintomatica ai sensi del punto 11 del Protocollo d'Intesa tra il Governo e i Sindacati del 24 aprile che integra il Protocollo del 14 marzo 2020**".

I. INTRODUZIONE

COVID -19 è la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus (SARS- CoV-2)

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease (malattia) e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

II. OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il principio base è la **prevenzione e il contenimento del contagio**, che viene ottenuto con strategie di **prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione**.

Sulla base della valutazione del rischio si applicheranno i **Protocolli**, adottando una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori.

Le misure, che vanno ad integrare il **documento di valutazione dei rischi** (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia, possono essere così classificate:

- **Misure organizzative**
- **Misure di prevenzione e protezione**
- **Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici**
- **Coinvolgimento dei lavoratori**

III. NORMATIVA

D.Lgs. 81/08

Articolo 271 - Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;

c) dei potenziali effetti allergici e tossici;

d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274,

D.Lgs. 81/2008

Titolo

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

X

Capo I

Art. 266. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

Art. 267. Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:

- a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Art. 268. Classificazione degli agenti biologici

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
 - a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
 - b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

....

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 271. Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute

umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;

c) dei potenziali effetti allergici e tossici;

d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);

c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

...

Capo III

Sorveglianza sanitaria

Art. 279. Prevenzione e controllo

1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
 - a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
 - b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

...

[Direttiva \(UE\) 2020/739](#) del 3 giugno 2020

SARS-CoV-2: Inserito nell'elenco agenti biologici sicurezza lavoro

Con la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 la "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS- CoV-2)" è inserita nell'allegato III della direttiva 2000/54/CE (direttiva agenti biologici, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»

ALLEGATO

Nell'allegato III della [direttiva 2000/54/CE](#), nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»:

Agente	Gruppo di rischio
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)	3

Valutazione Rischio agente biologico SARS-CoV-2

Direttiva (UE) 2020/739 dovrà essere recepita entro il 24 novembre 2020 (in IT nel D.Lgs. 81/2008 allegato XLVI del Titolo X), conseguenza diretta, anche in relazione ai considerando della Direttiva, è l'obbligo per tutte le attività sanitarie e non, della Valutazione Rischio agente biologico SARS-CoV-2.



IV. PIANO METODOLOGICO

1. INDIVIDUAZIONE DESTINATARI (interni, esterni)

Destinatari **interni**: : dirigenti scolastici, docenti, educatori, amministrativi, tecnici e ausiliari, allievi, senza e con disabilità, DSA (disturbi specifici di apprendimento) e BES (bisogni educativi speciali); studenti/pazienti lungodegenti in ospedali o presso il proprio domicilio per gravi patologie;

Destinatari **esterni**: famiglie, educatori del Comune o di cooperative che affiancano il docente nel sostegno e cura degli alunni con disabilità, operatori delle ditte appaltanti i servizi di ristorazione, dirigenti sindacali per le trattative di istituto e le assemblee dei lavoratori, dipendenti di aziende private che si occupano del trasporto degli studenti (viaggi di istruzione), persone che transitano occasionalmente e a vario titolo (ad es., acquisto di beni e servizi, collaborazioni con esperti esterni incaricati di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, ospiti partecipanti a seminari, convegni, conferenze, corsi di formazione, ecc.).

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Metodo di stima della Classe di rischio

Il metodo di stima è in accordo con il [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione](#)

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione**: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità**: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione**: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Esposizione

0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
 1 = probabilità medio-bassa;
 2 = probabilità media;
 3 = probabilità medio-alta;
 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

Prossimità


0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

Aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Valutazione del rischio

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione presenta una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati.

La classe di rischio per il settore ISTRUZIONE è risultante: **MEDIO/BASSO**

in presenza di possibili ASSEMBRAMENTI il rischio è considerato **MEDIO/ALTO**


Gli ambienti più pericolosi sono gli spazi chiusi:

- mezzi di trasporto
- uffici
- aule
- palestre
- laboratori
- refettorio
- aule riunioni

La ventilazione forzata di un luogo chiuso può trasportare le cariche virali anche a distanze superiori ad un metro.

Vie di trasmissione del virus

Schematizzazione delle vie di trasmissione del virus (in rosso quelle accertate)



Tempo di persistenza del virus negli ambienti

La contaminazione ambientale deve essere considerata una possibile fonte di infezione da SARS-CoV2.


La mancanza di una correlazione tra il grado di contaminazione ambientale e la temperatura corporea indica che gli individui infetti possono rilasciare RNA virale nell'ambiente anche senza sintomi chiaramente identificabili.

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre che la sopravvivenza del virus SARS-CoV-2 nell'ambiente possa essere diversa da quella di altri coronavirus umani come SARS-CoV e MERS-CoV.

In generale, i coronavirus umani possono rimanere vitali e mantenere la capacità infettante su superfici inanimate a temperatura ambiente per un periodo variabile da 2 ore a 9 giorni, a seconda del contesto.

Le evidenze più recenti dimostrano che la stabilità ambientale di SARS-CoV-2 è molto simile a quella di SARS-CoV-1: entrambi i virus hanno un'emivita media in aerosol di 2,7 ore.

Nel complesso, SARS-CoV-2 può essere altamente stabile in un ambiente favorevole, ma è anche suscettibile ai metodi di disinfezione standard, e sono applicabili tutti i prodotti di dimostrata efficacia secondo la norma ISO EN 14476.

Tempo di sopravvivenza sulle superfici

Tipo di superficie	Tempo di permanenza a temperatura ambiente
Metallo	5 giorni
Legno	4 giorni
Carta	< 5 minuti – 5 giorni
Vetro	4/5 giorni
Plastica	5/9 giorni
PVC	5 giorni
Guanto chirurgico	4/8 ore
Camice monouso	1ora/24 ore
Ceramica	5 giorni

ALLEGATO XLVII**SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO****Nota preliminare:**

Le misure contenute in questo ALLEGATO debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento			
	2	3	4	
1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio	No	Raccomandato	Si	np
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile	NO	SI, sull'aria estratta	SI,sull'aria immessa e su quella estratta	X
3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate	Raccomandato	Si	Si attraverso una camera di compensazione	SI
4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione	No	Raccomandato	Si	SI
5. Specifiche procedure di disinfezione	Si	Si	Si	SI
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica	No	Raccomandato	Si	np
7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti	Raccomandato	Si	Si	SI
8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura	Si, per il banco di lavoro	Si, per il banco di lavoro e il pavimento	Si, per il banco di lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto	SI
9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti	Raccomandato	Si	Si	SI
10. Deposito sicuro per agenti biologici	Si	Si	Si, deposito sicuro	np
11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Si	P
12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria	No	Raccomandato	Si	np
13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori	Ove opportuno	Si, quando l'infezione è veicolata dall'aria	Si	np
14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse degli animali	Raccomandato	Si (disponibile)	Si, sul posto	np
15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti	Si	Si	Si, con sterilizzazione	SI
16. Trattamento delle acque reflue	No	Facoltativo	Facoltativo	NO

np non pertinente

X utilizzo condizionatori vietato negli ambienti dove stazionano più persone

P non tutti gli ambienti

Classificazione dei luoghi

- Transito
- Sosta breve
- Sosta prolungata
- Assembramento
- Assembramento senza utilizzo di dispositivi di prevenzione (mensa, locali ristoro).

CLASSE	NOME	DESCRIZIONE	ESEMPIO	OSSERVAZIONI
A	Transito	Si prevede che le persone transitino senza fermarsi	Corridoio, atrio, parcheggio	In determinate condizioni può passare in classe B, sosta breve
B	Sosta breve	Si prevede che le persone sostino brevemente, al massimo 15 minuti	Hall, servizi igienici	In caso di attesa del proprio turno può passare in classe D, assembramento
C	Sosta prolungata	Si prevede che le persone sostino a lungo, comunque oltre 15 minuti, anche molte ore	Aula, laboratorio uffici	
D	Assembramento	Si prevede che le persone sostino in numero elevato in spazi delimitati, al chiuso o all'aperto. (esempio: reception, porta di ingresso alla zona servizi igienici, ascensore, accesso/uscita allievi, spostamenti interni allievi)	Reception, mensa, ascensore	Essenziale conseguire rarefazione con scaglionamento
E	Assembramento <i>senza utilizzo dei dispositivi di protezione</i>	Si prevede che le persone sostino senza mascherina per mangiare e bere	area pausa e ristoro	Mantenere le distanze di sicurezza, min 2 mt

Analisi del lay-out dei luoghi classificati

L'analisi dei layout, per quanto riguarda gli uffici e le aree comuni, deve considerare le possibilità di collocazione delle postazioni lavorative presenti nei luoghi prima classificati.

Considerando il numero di persone assegnate ai vari luoghi in modo permanente nella giornata o il flusso di quelle in transito (e relativa frequenza), si può valutare la possibilità di variare la disposizione delle postazioni, ove possibile in modo da ottenere il distanziamento richiesto per ridurre la possibilità di contagio. Elementi relativi anche all'agevole svolgimento delle attività dovrà essere tenuto in considerazione per contenere il disagio per il personale.

Per quanto riguarda le aule ed i laboratori, a riapertura delle attività didattiche a settembre, si attendono le indicazioni fornite dal Governo con l'emissione del Protocollo per le scuole.

Analisi delle modalità di trasporto

Valutare i mezzi di trasporto che il personale e gli allievi utilizzano per arrivare a scuola e tornare al proprio domicilio (mezzi pubblici /privati), con attenzione a:

- modalità di spostamento ed eventualmente tipologia di mezzi di trasporto (pubblico e/o privato) utilizzati da ciascuno
- eventuale presenza di zone dedicate al ricovero delle biciclette con definizione delle distanze da rispettare
- eventuale presenza di piste ciclabili a servizio del sito.

Analisi dei rischi secondari

Col termine “rischi secondari” s’intendono i nuovi rischi, o l’aumento dei rischi preesistenti, derivanti dalla nuova organizzazione del lavoro, in particolare dall’implementazione di misure di riduzione e dal distanziamento del personale. Sono esempi non esaustivi:

- la ridotta azione di controllo di processo derivante dalla ridotta presenza di personale
- il pericolo di lavoro in solitudine
- l’aumento delle attività che richiedono uso di videoterminale, dovuto al prolungato / aumentato utilizzo VDT per attività di smart working e riorganizzazione di altre attività (es. riunioni in remoto e non in presenza).

3. REGOLE DI ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

Modalità di ingresso del personale

- Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea [1] - [2]. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate in locali dedicati e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chiunque intende fare ingresso in istituto scolastico, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- L’ingresso nell’istituto scolastico di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

- La misurazione temperatura sarà effettuata con appositi termometri a distanza dal personale incaricato.
- Tutto il personale che sarà coinvolto nell'attività di misurazione della temperatura riceve apposita formazione da parte dell'istituto. Sono stati predisposti appositi visual per il personale addetto. In caso di temperatura rilevata superiore a 37,5° il personale incaricato della temperatura all'atterrà l'Addetto al PS (*sempre presente nella struttura ai sensi del D. Lgs. 81/08*).

NOTA [1]

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

NOTA [2]

Regione Lombardia Ordinanza n. 546 del 13/05/2020 Presidenza - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

Regione Lombardia Ordinanza n. 555 del 29/05/2020 le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 1 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020 (salvo proroghe).

Modalità di accesso dei fornitori esterni

- Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nelle aree/uffici coinvolti.
- Non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo.
- Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di due metri.
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione,...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole dell'istituto, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali di cui al precedente paragrafo 2.
- Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno degli edifici scolastici e pertinenze.
- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nell'edificio scolastico e sue pertinenze (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- Il Dirigente Scolastico è tenuto a dare, all'impresa appaltatrice e al committente, se diverso dal DS, completa informativa dei contenuti del Protocollo di istituto e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro dell'istituto scolastico, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Accesso ai locali scolastici di genitori e pubblico

- I visitatori esterni dovranno sottostare a tutte le regole della scuola, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali scolastici.
- È precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2, per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- Chiunque entri nell'edificio scolastico deve essere informato sulla regolamentazione di accesso ai luoghi di lavoro (i depliant informativi sono affissi all'ingresso della scuola e pubblicati sul sito web).

In particolare le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nell'edificio e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del dirigente scolastico nel fare accesso nell'edificio (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, o permanenza nell'edificio, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Qualora fosse indispensabile, l'accesso alla scuola (ad esempio per il recupero del materiale didattico) è consentito esclusivamente ad una sola persona per volta secondo il seguente protocollo:

- 1) Colui che necessita di recuperare materiale per se stesso o per altri (nel secondo caso dovrà essere munito di apposita delega) dovrà concordare giorno ed ora, inviando una mail al Referente di Plesso, il quale, delegato col presente atto a valutarne l'effettiva indifferibilità, una volta ottenuta l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, provvederà a fissare un appuntamento.
- 2) L'accesso all'atrio della scuola sarà consentito ad una sola persona per volta, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, tempo ridotto di sosta all'interno di tale spazio e con il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone che lo occupano.
- 3) Non è permesso ai genitori e docenti di indugiare all'esterno, nelle pertinenze dell'edificio scolastico. Nell'organizzazione degli appuntamenti, gli accessi saranno scaglionati al fine di evitare assembramenti o incroci tra chi accede ai locali.
- 4) Chi accede alla scuola deve:
 - a) indossare i dispositivi di protezione individuali, ovvero mascherina;
 - b) mantenersi ad almeno a 1,5 mt di distanza dal collaboratore scolastico presente;
 - c) provvedere, appena varcata la soglia dell'edificio a togliersi i guanti e provvedere ad un'accurata disinfezione delle mani; i guanti vanno eliminati gettandoli nell'apposito contenitore
 - d) trattenersi all'interno della scuola solo il brevissimo tempo necessario.

Procedura di rilevazione della temperatura corporea

Sono definite le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, sono individuati i soggetti preposti al trattamento e fornite loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

Tutto il personale che è coinvolto nell'attività di misurazione della temperatura riceve apposita informazione - formazione da parte dell'istituto. Sono stati predisposti appositi visual per il personale addetto.

Il personale che effettua la rilevazione, deve utilizzare i DPI specifici:

- Occhiali di protezione o maschera facciale
- Mascherina di protezione FFP2
- Guanti in lattice monouso
- Camice monouso

La misurazione sarà effettuata con appositi termometri a distanza dal personale incaricato

- 1) Posizionarsi nei punti indicati dalla segnaletica
- 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali

L'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente.

Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza

- 3) rilevare la temperatura mantenendosi a distanza di sicurezza e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali dell'istituto scolastico;
- 4) Se la temperatura misurata risulterà superiore ai 37,5°C, la persona sarà fatta allontanare dalla fila e le sarà verificata di nuovo la temperatura dopo 10 minuti, onde evitare "falsi positivi". Nel caso in cui la seconda misurazione della temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, alla persona non sarà consentito l'accesso all'edificio scolastico. Le persone in tale condizione e che non potranno fare immediatamente ritorno nella loro abitazione, saranno momentaneamente isolate in un locale idoneo (non nell'infermeria di sede) e fornite di mascherina chirurgica nel caso indossassero mascherina di comunità. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- 5) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura
 - far intervenire un Addetto al Primo Soccorso,
 - assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.
- 6) Al termine della permanenza della persona il locale sarà sanificato per prevenire eventuali contaminazioni.

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto scolastico, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Individuazione delle attività in appalto

Considerare ed analizzare:

- tipologia delle attività in appalto
- durata e frequenza delle attività di appalto (continuativo o occasionale)
- modalità operative per l'effettuazione delle attività
- frequenza di ingresso nell'edificio scolastico
- modalità di controllo degli ingressi
- tipologia di controllo dell'avanzamento delle attività con evidenza di personale interno alla scuola in presenza/trasmissione di report da remoto.

4. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

a) Analisi dell'organizzazione del lavoro

Attività amministrative, didattiche e gestionali

Misure previste fino alla riapertura delle attività didattiche a settembre

Rispetto a ciascun gruppo di lavoratori individuato valutare i percorsi più usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a:

- ingresso/uscita al lavoro
- accesso agli uffici
- accesso alle aree comuni e ai luoghi di ristoro
- accesso ai servizi igienici
- Passaggi e percorsi per gli spostamenti interni verso uffici, aule, laboratori ed altri luoghi

Collaboratori scolastici

Svolgono prevalentemente attività in presenza

Individuare le che possono essere eseguite con lo smart working (ad esempio formazione)

Misure da attuare:

- Informazione misure di prevenzione e di tutela della salute
- Formazione Covid-19
- Dichiarazione rientro al lavoro
- Disposizioni ingresso/permanenza nell'istituto
- Orari scaglionati
- Piano di lavoro
- Zone/locali di servizio
- Disposizioni di lavoro scritte

- Consegna mascherine chirurgiche, DPI e abiti da lavoro
- Misure igieniche
- Disponibilità gel igienizzanti
- Uso Spogliatoi
- Disposizioni di pulizia
- Registro pulizie effettuate
- Disposizioni accesso alle aree comuni e ai luoghi di ristoro
- accesso ai servizi igienici
- individuazione passaggi e percorsi per gli spostamenti interni verso uffici, aule, laboratori ed altri luoghi

Amministrativi

Svolgono attività prevalentemente con lo smart working

Svolgono attività indifferibili in presenza

Misure da attuare:

- Per le attività in presenza suddivisione dei lavoratori in gruppi
- Informazione misure di prevenzione e di tutela della salute
- Formazione Covid-19
- Dichiarazione rientro al lavoro
- Disposizioni ingresso/permanenza nell'istituto
- Disposizioni distanziamento sociale
- Orario / Piano di lavoro
- Consegna mascherine chirurgiche
- Misure igieniche
- Disponibilità gel igienizzanti
- Disposizioni accesso alle aree comuni e ai luoghi di ristoro
- accesso ai servizi igienici
- disposizioni distanziamento sociale negli uffici, rimodulazione postazioni di lavoro
- Passaggi e percorsi per gli spostamenti interni verso uffici

Docenti

Svolgono attività (didattiche, riunioni, ecc.) con lo smart working

Occasionalmente in presenza

Misure da attuare

- :attività in presenza suddivisione dei lavoratori in gruppi
- Informazione misure di prevenzione e di tutela della salute
- Formazione Covid-19
- Dichiarazione rientro al lavoro
- Disposizioni ingresso/permanenza nell'istituto
- Accesso all'istituto su appuntamento, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico
- Piano di lavoro concordato con il Dirigente Scolastico
- Consegna mascherine chirurgiche
- Misure igieniche
- Disponibilità gel igienizzanti
- Disposizioni accesso alle aule, laboratori, alle aree comuni e ai luoghi di ristoro
- accesso ai servizi igienici
- disposizioni distanziamento sociale

- Passaggi e percorsi per gli spostamenti interni verso

b) Gestione dei lavoratori in telelavoro da casa

I lavoratori, qualora lo desiderino, sono autorizzati a portare a casa temporaneamente l'attrezzatura che usano. L'attrezzatura in questione può includere articoli come computer, monitor, tastiera, mouse, stampante, sedia, poggiatesta lampada, materiali e strumenti didattici.

La consegna degli oggetti è regolamentata e registrata.

c) Rischi generali e specifici per l'attività in smartworking

In base a quanto previsto dall'art. 22, comma 1, della Legge n.81/2017 il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Lo smart worker è tenuto a prenderne attenta lettura, in ragione del fatto che durante l'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali sarà suo dovere cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in smart working.

d) Comportamenti di prevenzione generale richiesti allo Smart Worker

- Cooperare con diligenza all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal Datore di Lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.
- Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
- Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l'esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa.
- In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.

e) Indicazioni per attività lavorativa in ambienti OUTDOOR

Nello svolgere l'attività all'aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi. È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all'aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all'uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale. All'aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento, pertanto le attività svolgibili all'aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype).

Fermo restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui svolgere la prestazione lavorativa, si raccomanda di:

- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l'esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV);
- evitare di esporsi a condizioni meteorologiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;
- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente mantenute quali ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti;
- non svolgere l'attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;
- non svolgere l'attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili

- non svolgere l'attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile;
- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività outdoor (ad es.: creme contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per situazioni personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali pericoli da esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.).

f) **Indicazioni per attività lavorativa in ambienti INDOOR privati**

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.

I luoghi di lavoro individuati per l'esecuzione della prestazione lavorativa in smart working devono essere puliti e devono rispettare condizioni adeguate di igiene.

Raccomandazioni generali per i locali:

- le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box);
- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente mantenuti;
- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);
- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea;
- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.

Indicazioni per l'illuminazione naturale ed artificiale:

- si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l'abbagliamento e limitare l'esposizione diretta alle radiazioni solari;
- l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante;
- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolano il compito visivo mentre si svolge l'attività lavorativa.

Indicazioni per l'aerazione naturale ed artificiale:

- è opportuno garantire il ricambio dell'aria naturale o con ventilazione meccanica;
- evitare di esporsi a correnti d'aria fastidiose che colpiscono una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.);
- gli eventuali impianti di condizionamento dell'aria devono essere a norma e regolarmente mantenuti; i sistemi filtranti dell'impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;
- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;
- evitare l'inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana. I luoghi di lavoro individuati per l'esecuzione della prestazione lavorativa in Smart Working devono essere privi di rumori che vadano ad impattare sulla prestazione lavorativa e sulla salute e benessere del dipendente. Sono considerati a norma gli ambienti di lavoro nei quali il livello di esposizione personale di ciascun lavoratore non è superiore agli 80 decibel.

g) **Utilizzo sicuro di attrezzature – dispositivi da lavoro**

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di attrezzature/dispositivi di lavoro, con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile: notebook, tablet e smartphone.

Indicazioni generali:

- mantenere a disposizione, anche in formati digitale, i manuali per l'uso redatti dal fabbricante;
- leggere il manuale/istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del costruttore/ e ricordare le informazioni riguardanti i principi di sicurezza;
- si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne immediatamente l'utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere l'apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse);
- verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici e la spina di alimentazione;
- non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili;
- effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di collegamento, alimentatori) forniti in dotazione;
- disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
- spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori;
- controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall'impianto elettrico quando non utilizzati, specialmente per lunghi periodi;
- si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall'uso nel caso di un loro anomalo riscaldamento;
- inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine Schuko in prese Schuko). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed ottimale;
- riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere l'attrezzatura al cavo di alimentazione);
- non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te;
- lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato;
- le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi, piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all'acqua o altri liquidi;
- in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e va consultato un medico;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le attrezzature/dispositivi spenti e scollegati dall'impianto elettrico;
- è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe;
- è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema maneggevolezza di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta; - prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi

- (come ad es. nel caso in cui l'operatore sia posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata);
- in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti;
 - i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o glossy) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l'utilizzo di tali schermi può causare affaticamento visivo e pertanto:
 - regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;
 - durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come si fa quando si lavora normalmente al computer fisso;
 - in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi;
 - non lavorare mai al buio.

Indicazioni per il lavoro con il notebook

In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno l'impiego del notebook con le seguenti raccomandazioni:

- sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell'attrezzatura e un comodo appoggio degli avambracci;
- il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro prolungato, la seduta deve avere bordi smussati;
- è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida (eventualmente utilizzare dei cuscini poco spessi);
- durante il lavoro con il notebook, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per la zona lombare, evitando di piegarla in avanti;
- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l'uso della tastiera, evitando di piegare o angolare i polsi;
- è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi;
- utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza sufficiente per permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, in grado di consentire cambiamenti di posizione nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del dispositivo (notebook), dei documenti e del materiale accessorio;
- l'altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all'operatore in posizione seduta di avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°;
- la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo;
- in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un poggiatesta con un oggetto di dimensioni opportune.
- In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/ navi) in qualità di passeggeri o in locali pubblici:
 - è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni siano sufficientemente confortevoli ed ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della seduta, all'appoggio lombare e alla posizione delle braccia rispetto al tavolino di appoggio; - evitare lavori prolungati nel caso l'altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di appoggio del notebook;
 - osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, personale di volo, ecc.);
 - nelle imbarcazioni il notebook è utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea postazione di lavoro al chiuso e in assenza di rollio/beccheggio della nave;

- se fosse necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a disposizione dei clienti, verificare che la presa non sia danneggiata e che sia normalmente ancorata al suo supporto parete;
- non utilizzare il notebook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si è passeggeri.

Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone

I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi documenti.

In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di:

- effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata;
- evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi;
- evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali prediligendo l'utilizzo dell'auricolare;
- per prevenire l'affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone;
- effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching).

Indicazioni per l'utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare

- È bene utilizzare l'auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati;
- spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l'uso di telefoni cellulari/smartphone o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di incendio/esplosione, ecc.);
- al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le indicazioni del medico competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore dell'apparecchiatura.

I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici.

A tal fine:

- non tenere i dispositivi nel taschino;
- in caso di utilizzo posizionarli sull'orecchio opposto rispetto a quello su cui è installato l'apparecchio acustico;
- evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza;
- un portatore di apparecchi acustici che usasse l'auricolare collegato al telefono/smartphone potrebbe avere difficoltà nell'udire i suoni dell'ambiente circostante. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria e l'altrui sicurezza.

Nel caso in cui ci si trovi all'interno di un veicolo:

- non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo;
- durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con l'auricolare o in modalità viva voce;
- inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in qualità di passeggeri;
- non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori;
- non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante;
- non collocare il dispositivo nell'area di espansione dell'airbag.

Indicazioni relative al rischio elettrico

Durante l'esecuzione della prestazione lavorativa in Smart Working i dipendenti devono porre in essere comportamenti adeguati ad evitare il rischio elettrico. Le seguenti indicazioni sono relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi elettrici, dispositivi di connessione elettrica temporanea.

Impianto elettrico

A. Requisiti:

- a) i componenti dell'impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti danneggiate;
- b) le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione prive di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati);
- c) le parti dell'impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o fumo;
- d) nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l'ubicazione del quadro elettrico e la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emergenza;

B. Indicazioni di corretto utilizzo:

- è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute sgombre e accessibili;
- evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile innesco, buste di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell'impianto, e in particolare delle prese elettriche a parete, per evitare il rischio di incendio; - è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia contatto con materiali infiammabili.

Dispositivi di connessione elettrica temporanea (prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgicavo, ecc.).

A. Requisiti:

- i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) indicanti almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere) e la potenza massima ammissibile (ad es. 1500 Watt);
- i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri, non avere parti conduttrici scoperte, non devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il funzionamento.

B. Indicazioni di corretto utilizzo:

- l'utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo indispensabile e preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e idonei;
- le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e dell'impianto elettrico devono essere compatibili tra loro e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite completamente nelle prese, in modo da evitare il danneggiamento delle prese e garantire un contatto certo; - evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.;
- disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
- verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad es. presa multipla con MAX 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli apparecchi elettrici collegati (ad es. PC 300 Watt + stampante 1000 Watt);
- fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente caldi durante il loro funzionamento;

- srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie libera per smaltire il calore prodotto durante il loro impiego.

Informativa relativa al rischio incendio

Indicazioni generali:

- identificare il luogo di lavoro e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.);
- prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a fiamma libera (alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di incendio e di rischio ustione. Inoltre, tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati ricambi d'aria per l'eliminazione dei gas combustibili;
- rispettare il divieto di fumo laddove presente;
- non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all'esterno, nei vasi con piante e nei contenitori destinati ai rifiuti;
- non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco.

Comportamento per principio di incendio:

- mantenere la calma;
- disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le spine;
- avvertire i presenti all'interno dell'edificio o nelle zone circostanti outdoor, chiedere aiuto e, nel caso si valuti l'impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro le indicazioni richieste: cognome, luogo dell'evento, situazione, affollamento, ecc.;
- se l'evento lo permette, in attesa o meno dell'arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere l'incendio attraverso i mezzi di estinzione, se presenti (acqua¹, coperte², estintori³);
- non utilizzare acqua per estinguere l'incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno prima di avere disattivato la tensione dal quadro elettrico;
- se non si riesce ad estinguere l'incendio, abbandonare il luogo dell'evento (chiudendo le porte dietro di sé ma non a chiave) e aspettare all'esterno l'arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni;
- se non è possibile abbandonare l'edificio, chiudersi all'interno di un'altra stanza tamponando la porta con panni umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all'interno, aprire la finestra e segnalare la propria presenza.

Note

- 1 È idonea allo spegnimento di incendi di manufatti in legno o in stoffa ma non per incendi che originano dall'impianto o da attrezzature elettriche.*
- 2 In caso di principi di incendio dell'impianto elettrico o di altro tipo (purché si tratti di piccoli focolai) si possono utilizzare le coperte ignifughe o, in loro assenza, coperte di lana o di cotone spesso (evitare assolutamente materiali sintetici o di piume come il pile e i piumini) per soffocare il focolaio (si impedisce l'arrivo di ossigeno alla fiamma). Se particolarmente piccolo il focolaio può essere soffocato anche con un recipiente di metallo (ad es. un coperchio o una pentola di acciaio rovesciata).*
- 3 ESTINTORI A POLVERE (ABC): Sono idonei per spegnere i fuochi generati da sostanze solide che formano bruce (fuochi di classe A), da sostanze liquide (fuochi di classe B) e da sostanze gassose (fuochi di classe C). Gli estintori a polvere sono utilizzabili per lo spegnimento dei principi d'incendio di ogni sostanza anche in presenza d'impianti elettrici in tensione. ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA (CO₂): Sono idonei allo spegnimento di sostanze liquide (fuochi di classe B) e fuochi di sostanze gassose (fuochi di classe C); possono essere usati anche in presenza di impianti elettrici in tensione. Occorre prestare molta attenzione all'eccessivo raffreddamento che genera il gas: ustione da freddo alle persone e possibili rotture su elementi caldi (ad es.: motori o parti metalliche calde potrebbero rompersi per eccessivo raffreddamento superficiale). Non sono indicati per spegnere fuochi di classe A (sostanze solide che formano bruce). A causa dell'elevata pressione interna l'estintore a CO₂ risulta molto più pesante degli altri estintori a pari quantità di estinguente.*

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ESTINTORE:

- sganciare l'estintore dall'eventuale supporto e porlo a terra;
- rompere il sigillo ed estrarre la spinetta di sicurezza, impugnare il tubo erogatore o manichetta;
- con l'altra mano, impugnata la maniglia dell'estintore, premere la valvola di apertura;

- *dirigere il getto alla base delle fiamme premendo la leva prima ad intermittenza e poi con maggiore progressione;*
- *iniziare lo spegnimento delle fiamme più vicine a sé e solo dopo verso il focolaio principale.*

Nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è importante:

- accertarsi dell'esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli;
- prendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete, della dislocazione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo;
- visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete (addetti lotta antincendio/emergenze/coordinatore per l'emergenza, ecc.);
- leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria;
- rispettare il divieto di fumo;
- evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo;
- segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, per persone e cose, rilevato nell'ambiente occupato.

Sottoscrizione

Il RLS e tutto il personale dell'Istituto coinvolto in attività di smartworking sono tenuti a sottoscrivere e restituire alla Segreteria copia dell' informativa.

h) Edilizia scolastica

Continuano in periodo di parziale sospensione delle attività le azioni previste dal DVR per il mantenimento in sicurezza degli edifici scolastici: sorveglianza delle strutture, degli impianti, dei dispositivi di protezione collettivi, la segnalazione all'Ente Locale proprietario dell'edificio di guasti, anomalie, messe a norma, nonché la tenuta puntuale dei Registri (Registro dei controlli antincendio – Registro di sorveglianza di prevenzione incendi).

In particolare è opportuno sollecitare agli Enti Locali la straordinaria degli edifici perché i lavori siano effettuati in periodo di assenza delle attività didattiche.

i) Profili di rischio per mansione

DIRIGENTE SCOLASTICO E RESPONSABILI DI PLESSO

MANSIONE	TIPOLOGIA ATTIVITA'	RISCHI SPECIFICI
Dirigente Scolastico, DSGA e Responsabili di Plesso	<ul style="list-style-type: none"> • Attività decisionali • Attività amministrativa/gestionale • Attività relazionali • Attività di ufficio e lavoro al videoterminale • Rapporti con l'Amministrazione centrale • Rapporti con gli Enti • Rapporti con personale, alunni, genitori • Gestione delle emergenze • controllo dei processi derivante dalla ridotta presenza di personale • riorganizzazione attività (es. riunioni in remoto e non in presenza). • smart working 	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio biologico contatti interpersonali in periodo di pandemia • Organizzazione e gestione del lavoro • Pianificazione, gestione e controllo del sistema per il miglioramento della sicurezza e della salute • Partecipazione, rapporti e comunicazioni interpersonali • Affaticamento visivo e sforzo posturale per uso prolungato / aumentato videoterminale • Rischi connessi alla condizione di lavoratore fragile • Stress lavoro – correlato • Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza • Elettrocuzione per uso di attrezzature • Sforzo vocale • Igienico-ambientali (microclima, illuminazione, ecc.) • Rischio biologico negli interventi di primo soccorso • Rischi connessi alla condizione di lavoratore fragile

AMMINISTRATIVI

MANSIONE	TIPOLOGIA ATTIVITA'	RISCHI SPECIFICI
Amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Attività amministrativa • Rapporti con l'amministrazione centrale • Gestione personale e servizi • Rapporti con docenti, genitori • Rapporti con pubblico, fornitori, manutentori, imprese • Attività di ufficio e lavoro al videoterminale • Smart working • Partecipazione riunioni in remoto • Gestione delle emergenze 	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio biologico contatti interpersonali in periodo di pandemia • Affaticamento visivo e sforzo posturale per uso prolungato / aumentato videoterminale • Ergonomia • Elettrocuzione per uso di attrezzature • Igienico-ambientali (microclima, illuminazione, ecc.) • Stress • Rischio biologico negli interventi di primo soccorso • MMC nel lavoro di archiviazione • Caduta oggetti da scaffalature • Stress lavoro – correlato • Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza • Rischi connessi alla condizione di lavoratore fragile

DOCENTI

MANSIONE	TIPOLOGIA ATTIVITA'	RISCHI SPECIFICI
Docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Attività relazionali • Attività didattiche in presenza e a distanza (Smart working) • Attività gestionali – organizzative della didattica • Gestione classi • Gestione delle emergenze • Partecipazione riunioni in remoto 	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio biologico contatti interpersonali in periodo di pandemia • Rapporti interpersonali (rapporti con gli alunni, i genitori, il dirigente, i colleghi) • Affaticamento visivo e sforzo posturale per uso prolungato / aumentato videoterminale • Gestione delle emergenze • Elettrocuzione per uso di attrezzature • Stress lavoro-correlato (attenzione, rapporti interpersonali, organizzazione del lavoro, responsabilità minori) • Burn-out • Sforzo vocale • Rumore • Igienico-ambientali (inciampamento, scivolamento, microclima, illuminazione, ecc.) • Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza • Rischi connessi alla condizione di lavoratore fragile

COLLABORATORI SCOLASTICI

Profilo di rischio dei lavoratori per mansione		
MANSIONE	TIPOLOGIA ATTIVITA'	RISCHI SPECIFICI
Collaboratori scolastici	<ul style="list-style-type: none"> • Movimentazione manuale sacchi rifiuti, secchi d'acqua, prodotti di pulizia, materiali • Spostamento banchi e arredi per operazioni di pulizia, traslochi interni all'edificio • Spazzatura pavimenti • Spolveratura a secco e umido • Lavaggio manuale dei pavimenti • Lavaggio dei pavimenti con macchine lavasciuga • Pulizia vetri • Pulizia servizi igienici • Ritiro rifiuti • Uso, trasporto, attrezzature elettriche • Spostamenti interni ed esterni • Difesa da intrusi • Sorveglianza allievi • Sorveglianza ambienti • Attività di portineria, ricevimento utenti, pubblico, fornitori, manutentori • Attività di centralino, smistamento telefonate • Attività di fattorino • Piccola manutenzione • Assistenza agli alunni disabili • Gestione delle emergenze • Segnalazione guasti e anomalie, protezione provvisoria dai pericoli • Partecipazione riunioni in remoto 	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio biologico contatti interpersonali in periodo di pandemia • Rischio biologico nelle attività di pulizia/sanificazione degli ambienti (pulizia servizi igienici, spolveratura) • Rischi connessi all'assistenza delle persone disabili (biologico, MMCA) • Rischio biologico negli interventi di primo soccorso • Rischi trasversali (condizioni generali dell'edificio, microclima, illuminazione,...) • Rischio di elettrocuzione per uso attrezzature, carenze strutturali • Scivolamento (pavimenti bagnati), urti, inciampamento, tagli (spostamento di oggetti, piccola manutenzione,...). • Attrezzature utilizzate (scale) • Rischio chimico per sostanze utilizzate per le pulizie, sostituzione toner. • Movimentazione manuale dei carichi • Stress (sorveglianza, rapporti interpersonali, organizzazione del lavoro) • Rumore • Gestione delle emergenze • Caduta di oggetti da scaffalature, arredi • Rischio posturale • Possibili rapporti difficili con il pubblico • Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza • Rischi connessi alla condizione di lavoratore fragile

V. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'istituto scolastico situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'istituto scolastico provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

NOTA: Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

Attività del medico competente

Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 Aprile 2020 Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. [...]

- *coinvolgimento del medico, anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità, nell'individuazione delle misure organizzative e logistiche:*
- collaborazione con il datore di lavoro nell'individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell'ottica di contribuire ad evitare l'isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico.
- Sorveglianza sanitaria garantita, purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020) e richiamate all'art. 34 del Decreto legge 02 marzo 2020, n. 9.
 - Visite mediche svolte in un ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un'adeguata igiene delle mani
 - è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina)
 - la programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa
 - un'adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

Lo stesso articolo 41, al comma 2, individua le tipologie di visita medica comprese nella sorveglianza sanitaria, di seguito riportate:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Il medico competente, (art. 41, comma 6), sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

In considerazione della definizione stessa di sorveglianza sanitaria quale "insieme di atti medici" e quindi relativi ad un approccio clinico completo nelle diverse fasi (anamnesi, esame obiettivo,

accertamenti strumentali e di laboratorio, monitoraggio biologico) finalizzati alla valutazione diagnostica ed alla conseguente formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, essa non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche “a distanza”.

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

- la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione (art. 41, c.1 lett. d) il medico competente valuterà l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi - dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

- la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)

Andrebbe altresì sospesa l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

Focalizzando l'attenzione sulla fase del rientro lavorativo in azienda, è essenziale anche richiamare la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.

Il Protocollo prevede che “Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori”.

Come specificato nel Protocollo, alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Documento tecnico INAIL rimodulazione misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 24.04.2020 D.P.C.M. 26 Aprile 2020

Circolare Presidenza Consiglio 27 Marzo 2020

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 Legge 24 aprile 2020 n. 27

VI. TUTELA LAVORATORI FRAGILI

Per **lavoratore "fragile"** si intende il lavoratore affetto da patologia che ne aumenta la vulnerabilità nei confronti dell'infezione virale: soggetti immunodepressi (Circolare 7942-27/03/2020 del Ministero della Salute), donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie cronico-degenerative come diabete, cardio vasculopatie, bronco pneumopatia, nefropatie.

I lavoratori debbono essere informati della normativa specifica e, in accordo con la raccomandazione di cui all'art. 3 del DPCM 26 Aprile 2020, spetta a questi, anche se asintomatici, di rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l'infezione, secondo le disposizioni dell'INPS.

Secondo l'Accordo Governo-Parti sociali del 14 marzo 2020 e sua integrazione del 24 aprile 2020, spetta al medico competente segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Tuttavia, situazioni di fragilità potrebbero infatti non essere note al medico competente (ad esempio per patologie insorte fra una visita periodica e la successiva), o potrebbero riguardare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.

Il medico competente deve in ogni caso restare a disposizione per l'eventuale identificazione del lavoratore "fragile", che gli si rivolga ai fini dell'inquadramento della propria patologia fra quelle per cui si rende necessaria la tutela.

Si precisa che in questo ambito non è applicabile, non ricorrendone le condizioni, l'espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica.

Riguardo le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti: l'azienda, il medico competente e il datore di lavoro comunicheranno a tutti i lavoratori le seguenti possibilità:

- 1) il lavoratore con patologie che determinano immunodepressione, patologie cardiovascolari importanti, malattie respiratorie croniche o altre che determinano iper-suscettibilità alle infezioni può rivolgersi al medico curante per una valutazione dello stato di salute e gli eventuali provvedimenti del caso;
- 2) il lavoratore con le patologie croniche suindicate deve comunicare di sua iniziativa al datore di lavoro di essere "iper-suscettibile" senza comunicare la diagnosi; il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSSP dovrà individuare quelle postazioni di lavoro/mansioni dove è assente o improbabile il superamento della distanza interpersonale e valutare l'assegnazione di DPI respiratori;
- 3) il lavoratore che non rientra nei punti 1 e 2 di cui sopra deve presentarsi alla visita prevista dall'art. 41 comma 2, lettera c) dove verrà valutata dal medico competente l'idoneità alla mansione.

La scelta tra promuovere in via prioritaria una o l'altra delle due ultime opzioni descritte sarà fatta dal Dirigente Scolastico e suoi collaboratori sanitari e tecnici in base alla conoscenza del contesto lavorativo specifico e dello stato di salute dei dipendenti stessi (specifica conoscenza della popolazione lavorativa da parte del medico, anche tramite accesso alle cartelle sanitarie, possibilità di riorganizzazione di postazioni di lavoro separate, contingentamento e turnazione ingressi, disponibilità di DPI, etc.).

Il lavoratore in condizione di grave disabilità o affetto da determinate malattie potrà avvalersi di alcuni benefici di tutela, riportati al secondo comma dell'Art. 26 del [Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#) (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).

L'Istituto informa tutti i lavoratori, certamente o potenzialmente "fragili", mediante adeguata l'informativa. Ai lavoratori è richiesta la Dichiarazione di rientro.

Figure preposte a rilasciare la certificazione di lavoratore "fragile"

Con la [Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 Marzo 2020](#), è chiarito che sono organi abilitati a certificare la condizione di cui all'articolo 26, comma 2 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Documento tecnico INAIL rimodulazione misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 24.04.2020 D.P.C.M. 26 Aprile 2020

Circolare Presidenza Consiglio 27 Marzo 2020

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 Legge 24 aprile 2020 n. 27

[Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#) (GU n. 70 del 17.03.2020), convertito in [Legge 24 aprile 2020 n. 27](#) (GU n.110 del 29-04-2020 - SO n. 16)...

Art. 26. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

2. *lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima [legge n. 104 del 1992](#)." ...*

[DPCM 26 Aprile 2020](#)

...

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.

...

- b) *è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi-morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;*

...

[Protocollo sicurezza 24.04.2020](#)

....

12- *SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS*

...

*Il medico competente segnala all'azienda situazioni di **particolare fragilità** e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.*

...

*- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con **particolari situazioni di fragilità** e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.*

...

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

[DOCUMENTO TECNICO INAIL RIMODULAZIONE MISURE SARS-COV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO](#)

...

Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell'ordinarietà. Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi preventzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore.

Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2. I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dimetaboliche) che in caso di comorbidità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

In tale ottica potrebbe essere introdotta la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.

In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità. Vanno sviluppati in questa fase percorsi ad hoc di aggiornamento professionale e raccomandazioni operative per i medici competenti a cura di società scientifiche del settore di riferimento e delle Istituzioni sul tema specifico.

...

Considerazioni finali

La tutela dei lavoratori "fragili" anche con gli strumenti proposti è un punto essenziale proprio per le peculiarità della malattia, ma tenendo conto della necessità di prevedere elementi di tutela che possano prevenire l'esclusione degli stessi dal mondo del lavoro. Tutto l'assetto proposto è indispensabile ed è fondamentale che venga coerentemente inserito in tutte le politiche di contrasto all'epidemia in corso con particolare riferimento al contact-tracing.

Informativa ai lavoratori

I lavoratori debbono essere informati che, qualora ritenessero di appartenere a categorie di lavoratori con particolare fragilità che potrebbero veder peggiorare il proprio stato di salute se contagiati, soprattutto se facente parte delle categorie protette ai sensi della Lg.68/99, la patologia rientra nella raccomandazione del DPCM all'articolo 3, comma 1 lettera b) e/o di soggetti immunodepressi (Circolare 7942-27/03/2020 del Ministero della Salute), **donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie cronico-degenerative come diabete, cardio vasculopatie, bronco pneumopatia, nefropatie.**

...“è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d)”; è bene che consultino il proprio medico specialista o medico curante di medicina generale per valutare eventuali misure da intraprendere, anche l'eventuale astensione da attività lavorativa in presenza fisica”.

Eventuali casi dubbi possono essere chiariti con il supporto del Medico Competente richiedendone il contatto ed indicando un riferimento per essere ricontattati.

Potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta

Al MC i lavoratori dovranno presentare la certificazione della loro condizione rilasciata dal loro medico di base o da medici convenzionati con il S.S.N.

Avviso a:

- valutare personalmente con il Dirigente Scolastico, in accordo con il lavoratore, nel rispetto della privacy e del segreto professionale, il tipo di cautela da adottare, anche con l'eventuale collaborazione tra il medico competente ed il medico di medicina generale o curante.

VII. PERSONALE FEMMINILE IN STATO DI GRAVIDANZA

Avviso al personale femminile in stato di gravidanza di valutare eventualmente con il proprio ginecologo se possa lavorare in questo momento, in considerazione anche delle modalità di raggiungimento del posto di lavoro.

Il Medico competente con il supporto dell'RSPP e Azienda si occupa preventivamente delle mansioni lavorative della dipendente, tutelandone l'integrità psicofisica.

Possibilità:

- 1) l'Azienda potrà decidere di favorire tutte le donne in gravidanza consentendo di usufruire del lavoro in remoto o di stare in congedo o ferie
- 2) Essergli riconosciuta la condizione di lavoratrice fragile ([Circolare 7942-27/03/2020](#))
- 3) la singola interessata consulterà il proprio ginecologo, se ci dovessero essere fattori ostativi sarà lo stesso a consigliare di non recarsi sul posto di lavoro.

VIII. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di trasmissione del contagio all'interno ed intorno agli edifici scolastici. Sono adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio.

a) Distanze interpersonali

Per ciascuna delle aree frequentate (ad esempio: atrio di accesso, spogliatoi e servizi igienici, scale, ambienti vari, ascensori) sono definite il numero massimo di persone che possono essere presenti, in base alla disponibilità di dispositivi di prevenzione della trasmissione del contagio, allo spazio disponibile, al tempo di permanenza e alla attività svolta.

Consentono:

- minore densità di occupazione in aree di transito (corridoio, scale)
- meno densità in aree di sosta "critiche" in cui le persone potranno non indossare mascherina (distributore di bevande)

Sono previste alcune specifiche attività per favorire il distanziamento sociale, tra cui:

- per prevenire gli assembramenti per attese i turni di lavoro sono scaglionati e l'accesso degli esterni avviene su appuntamento .
- sono differenziati i punti di ingresso dall'edificio scolastico dai punti di uscita con ipotesi di percorrenza interna degli spazi che minimizzino le possibilità di incrocio dei flussi.
- È incentivato, ove possibile, l'utilizzo delle scale in luogo degli ascensori
- L'uso dell'ascensore, ove presente, è consentito a una persona alla volta.
- incarichi specifici e adeguata formazione per coloro che devono gestire gli accessi, forniti di adeguati dispositivi di protezione del contagio.
- cartellonistica rappresentante le pratiche di prevenzione della trasmissione del contagio.
- Presidi igienici compresi punti di distribuzione gel collocati:
 - o Postazioni ;
 - o ad ogni ingresso/ uscita di stanze ad alta frequentazione.

b) Gestione sistemi di ricambio dell'aria

RICAMBIO D'ARIA

Ove è presente il personale provvedere al ricambio d'aria con una frequenza minima di 10 minuti ogni ora. Prevedere attività di manutenzione a intervalli regolari per assicurare che tutti i locali abbiano un adeguato ricircolo d'aria, anche quelli con sistemi di areazione forzata, con particolare attenzione sistemi che utilizzano la filtrazione dell'aria.

È implementata l'attività di manutenzione straordinaria dei filtri dei condizionatori associata alla emergenza COVID-19 ed evitato, ove tecnicamente possibile, il ricircolo dell'aria negli impianti

Disposizioni al personale:

- assicurare adeguato ricambio d’aria e ventilazione naturale o forzata degli ambienti;
- non utilizzare asciugamani a getto d’aria ma con salviette usa e getta al fine di evitare la possibile dispersione di droplet e la circolazione di getti d’aria
- **Ventilatore da tavolo o a piantana**, diametro superiore a 25 cm, in ambiente con più occupanti : NON UTILIZZARE
- **Ventilatore d’ambiente con filtri** di qualunque tipologia (elettrostatico, HEPA, ecc.) in ambiente con più occupanti: NON UTILIZZARE
- **Ventilatore a pale da soffitto** in ambiente con più occupanti: UTILIZZO ORDINARIO
- **Climatizzatore carrellato portatile** in ambiente con più occupanti :
RISCHIO MODERATO Utilizzabile ad una distanza superiore a 1,5 m dagli occupanti
RISCHIO ALTO Utilizzabile ad una distanza superiore a 4 m dagli occupanti
- **Ventaglio** in ambiente con più occupanti: Utilizzabile ad una distanza superiore a 2 m dagli altri occupanti
- **Ventilatore personale** in ambiente con più occupanti: Utilizzabile ad una distanza superiore a 2 m dagli altri occupanti

I ventilatori di raffreddamento presenti in molte apparecchiature elettriche ed elettroniche (PC, proiettori, fotocopiatrici, ecc.) producono piccoli getti d’aria che sono abitualmente ubicati in modo da non investire direttamente gli occupanti della stanza e che generalmente si esauriscono in una distanza inferiore al metro. In tali condizioni, non ci sono interazioni apprezzabili con le emissioni dovute alla respirazione.

c) Buone pratiche di igiene

Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione di tutte le persone presenti nell’ edificio scolastico:

- o procedure informative affisse nei luoghi comuni e nelle zone di lavoro;
- o dispositivi di prevenzione del contagio e relative procedure di corretto uso;
- o gel igienizzante.

Sono previste:

- disposizioni attività specifiche di pulizia giornaliera
- disposizioni attività specifiche di pulizia con detergenti disinfettanti
- sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (ad es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori) che preveda bidoni chiusi a pedale e non manualmente.
- indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali.

d) Organizzazione della amministrazione scolastica, gestione degli ingressi e degli spazi

In questo ambito è previsto dal Protocollo di sicurezza quanto segue.

- Procedura rientro al lavoro del personale scolastico: DICHIARAZIONE LAVORATORE RIENTRO AL LAVORO (Allegato)
- Modalità di accesso all’edificio del personale e degli esterni per i lavoratori “terzi” e per tutti i visitatori (compresi i genitori che accedono agli spazi scolastici o amministrativi stabilite dal Protocollo di Sicurezza
- Possibilità per il personale di segnalazione della propria condizione di salute nel rispetto dei vigenti principi di rispetto della privacy, con specifico riferimento alla comunicazione del proprio stato di salute al Medico Competente

- Eliminazione delle riunioni in presenza del personale
- prescrizione di distanziamenti e utilizzo DPI
- sportelli dedicati alla comunicazione con l'utenza, con adeguate separazioni fisiche tra il personale amministrativo ed i visitatori.
- Assegnazione di servizio di competenza secondo le mansioni/turni assegnati. Divieto di allontanarsi in aree o piani diversi da quelli assegnati se non preventivamente autorizzati o incaricati a svolgere specifiche mansioni e/o dopo aver avvisato i colleghi del piano.
- Disposizioni per la cura degli spazi scolastici, pulizia/sanificazione, spostamento di materiali arredi, segnalazione guasti e anomalie
- Minimizzazione dell'uso promiscuo di attrezzi e apparecchiature

e) **Uso di dispositivi**

Fatte salve aree a occupazione particolarmente rarefatta, ciascun adulto opportunamente indosserà il dispositivo più adatto a proteggere sé stesso dall'ambiente e gli altri oppure gli altri e l'ambiente da sé stesso, a seconda delle condizioni dello spazio in cui lavora e delle interazioni attese.

Tutti gli adulti devono normalmente indossare come **dispositivo di prevenzione della trasmissione del contagio** una mascherina del tipo "mascherina chirurgica" o di comunità.

Addetto alla rilevazione della temperatura all'ingresso: occhiali di protezione, mascherina di protezione FFP2, guanti in lattice monouso, camice monouso.

f) **Utilizzo di tecnologie digitali**

Utilizzo di piattaforme per la didattica, le riunioni, la formazione del personale on-line. Comunicazioni circolari, informazione al personale e alle famiglie degli alunni tramite il sito web della scuola ed email.

g) **Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature**

Predisposizione di un piano specifico che identifica le procedure da applicare e la periodicità con cui effettuare la pulizia e la sanificazione periodica dei luoghi, ambienti e attrezzature.

Registro delle pulizie e delle sanificazioni periodiche (quotidiane, settimanali, mensili, in occasione di avvenuta presenza negli ambienti di lavoro di persone contagiate, ecc.).

h) **Disinfettanti**

I virus possono essere inattivati efficacemente tramite procedure di disinfezione delle superfici per mezzo di:

- alcol etilico al 62-71% V/V
- perossido di idrogeno allo 0,5%
- ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto

i) **Attività di pulizia**

Per “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente.

Nel piano di pulizia sono inclusi:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- gli ascensori, i distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente.
- le parti esposte dell’impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente raggiungibili).

L’elaborazione di istruzioni specifiche in merito alla pulizia di dette componenti va strutturata sulla tipologia di impianto per garantire una corretta pulizia.

La pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 70% con successiva asciugatura, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri con altri più efficienti, etc.

In linea generale, le attività di pulizia dovranno essere effettuate con cadenza almeno giornaliera per le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie. Es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti.

Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 attivare le seguenti misure:

- Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti.
- Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc.
- L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i locali che sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe essere sufficiente.
- La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone (devono essere eseguiti con cura. Considerare l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
- Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata frequentemente in acqua calda – mascherina e guanti – DPI specifici indicati nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali.
- Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti.
- Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.

VEDERE: Emergenza Covid-19 DISPOSIZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

j) Attività di sanificazione

Con “sanificazione” si intende la decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite soluzioni disinfettanti. L’attività di sanificazione deve essere effettuata da personale specializzato.

L'attività di decontaminazione potrà essere effettuata in due differenti situazioni:

- Attività di sanificazione periodica: relativa alla sanificazione dei luoghi e delle attrezzature con periodicità prefissata.

Periodicità della sanificazione stabilita dal Dirigente Scolastico, in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, attrezzature, previa consultazione del Medico Competente aziendale e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e condivisione con il/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tale valutazione tiene in considerazione:

- livello di diffusione del virus a livello nazionale e locale (livello di allerta);
 - livello di affollamento e destinazione d'uso dei locali
 - tipologia di attività svolta nel locale
 - accesso ed eventuale stazionamento di personale esterno o di pubblico
 - attività che aumentano la probabilità di emissione di aerosol / goccioline di sudore (es. uso di microfono, attività pesanti, etc.)
 - ventilazione dei locali
- Attività di sanificazione per presenza di persona con sintomi: da effettuarsi in maniera puntuale ed a necessità in caso di presenza in ambiente di lavoro di persona con sintomi o confermata positività al virus.

Occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020.

Nel caso di stazionamento di una persona con sintomi prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L'intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da un'aerazione completa dei locali.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente e sulle superfici per diverso tempo, i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere utilizzati nuovamente.

Dopo la pulizia con detersivo neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti.

A seguito di ogni intervento di sanificazione occorre sempre prevedere la ventilazione per rischio inalazione di fumi tossici.

k) Trattamento dei rifiuti delle attività di pulizia e sanificazione

I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia devono essere raccolti in sacchetti, sigillati e conferiti nella raccolta del secco indifferenziato.

I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione/decontaminazione dell'ambiente per il caso di presenza in ambiente di soggetto sospetto o confermato di COVID 19, (come gli stracci e i DPI monouso impiegati) devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. Infatti come indicato nella Circolare del Min. Salute n. 5443: "Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291)", corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.

IX. SUPPORTO PSICOLOGICO

L'attuale condizione di isolamento e la successiva fase di progressivo riavvio delle attività lavorative e sociali sono caratterizzate da una condizione trasversale e comune di sofferenza psicologica e da forme specifiche, anche legate a caratteristiche disposizionali e situazionali, di possibile disagio che si possono manifestare, "normalmente" e non "patologicamente" come ansia, stress, depressione, rabbia, in generale come sentimento di insicurezza psicologica.

Queste a loro volta possono portare all'accentuazione di preesistenti problemi di salute psico-fisica, a comportamenti compensativi dannosi (consumo di alcol, fumo), e a difficoltà di concentrazione.

In questa condizione il rientro al lavoro a seguito del periodo di lock-down può costituire persino un fattore di protezione e supporto anche psicologico per il singolo, se le modalità con cui il rientro e la progressiva normalizzazione (che comprende una fase di durata ancora incerta di mantenimento delle misure di prevenzione del contagio) si accompagnino allo sviluppo di una condizione di sicurezza "completa", che in modo più chiaro è dato in inglese dalla doppia accezione di *security* e *safety*: da un lato cioè in relazione all'affidabilità delle misure tecniche di sicurezza adottate, e dall'altro alla condizione di sicurezza psicologica che in larga misura, ma non solo, si poggia sulle precedenti.

La necessità di porre attenzione alla salute mentale/psicologica nei contesti lavorativi, richiamata negli ultimi anni da tutte le agenzie nazionali e sovranazionali preposte alla salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro (si veda in particolare l'attenzione posta dall'EU con la call specifica degli ultimi progetti Horizon 2020) assume inoltre, di fronte all'emergenza COVID-19 (cfr. le indicazioni EU-OSHA dell'aprile 2020), un'ulteriore centralità in ragione della peculiarità che il rischio di trasmissione del contagio e le misure di protezione da adottare assumono, per la prima volta dall'avvento della società industriale, nel contesto lavorativo-organizzativo.

In breve:

- in modo contrastivo rispetto alla natura relazionale del genere umano, la principale forma di tutela di sé e degli altri è rappresentata dal "distanziamento sociale";
- il timore del contagio, inoltre, non è solo confinato alla dimensione lavorativa, ma accompagna lavoratori e lavoratrici nel corso dell'intera giornata, dell'intera vita sociale anche extra lavorativa;
- Il rischio è completamente slegato dall'oggetto di lavoro e pone tutti i lavoratori e le lavoratrici (se pure in modo differenziato in base alla frequenza dei contatti o della disposizione spaziale che caratterizzano i diversi ambienti di lavoro), di fronte alla necessità di adottare misure precauzionali e utilizzare dispositivi di prevenzione del contagio a prescindere dalla formazione fin qui acquisita e dalle specifiche competenze professionali (non solo in sanità, non solo nelle aziende normalmente esposte a rischi di tipo biologico). Il supporto psicologico, che può essere fornito solo da professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica. Può essere offerto in forme diverse, in presenza ma anche a distanza sulla base delle tecniche di supporto in remoto sviluppate proprio negli ultimi tempi sotto forma di colloqui individuali brevi (da 1 a 3 o fino a 5) o interventi destinati ai gruppi di lavoro, o ancora per mezzo di tecniche di rilassamento o *detachment*, di gestione dello stress in situazioni di crisi, e costituisce al tempo stesso un'azione a sostegno delle misure di sicurezza "tecnica" e di contrasto:
 - alla sofferenza psicologica nelle manifestazioni prima indicate;
 - alla conflittualità o alla possibile resistenza al rientro al lavoro "in presenza";

- alla riduzione della motivazione e della performance, alla difficoltà nel portare a termine le attività in ragione dell'ansia;
- all'incremento dei rischi di infortunio legati a stress, difficoltà di concentrazione;
- all'utilizzo inappropriato dei DPI in ragione di *over* o *under confidence*.

Pur **non vincolante e obbligatorio**, l'intervento di supporto psicologico si rende **particolarmente necessario**, come trattamento delle possibili manifestazioni di disagio acuto o postraumatico, per favorire il rientro, il recupero, il mantenimento dell'attività lavorativa, nei casi di:

- contagio precedente al rientro lavorativo
- isolamento, quarantena legato al contagio di familiari o conoscenti
- lutto legato al COVID-19
- problemi legati alla sfera della salute mentale anche antecedenti all'emergenza COVID-19
- contagio successivo al rientro al lavoro.

X. INFORMAZIONE - FORMAZIONE

Formazione e in-formazione dei lavoratori

Predisposizione di percorsi in-formativi per i lavoratori tenendo conto dei contesti lavorativi pianificato e realizzato (in remoto) per illustrare le misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio, tenendo conto del contesto specifico dell'istituzione scolastica.

Formazione e informazione per gli allievi e le loro famiglie

Predisposizione di percorsi informativi per gli allievi considerando l'età degli allievi, la presenza di eventuali disabilità e/o Disturbi Specifici di Apprendimento, pianificato e realizzato (in remoto) tutto o in parte prima del rientro a scuola.

Inoltre deve essere prevista un'attività formativa specifica in presenza (al rientro) per illustrare le misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio, tenendo conto del contesto specifico dell'istituzione scolastica.

Si ritiene opportuno estendere tali azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli allievi, perchè questi assumano un comportamento proattivo nella direzione del contenimento del rischio di trasmissione del contagio, anche in riferimento alla necessità di rispettare orari di arrivo degli alunni a scuola, rendersi parte attiva nella gestione degli allievi a casa, rispettare l'obbligo di trattenere a casa i figli in caso di comparsa di sintomi, ecc.

XI. PIANO D'AZIONE ANNO SCOLASTICO 2020-21

In osservanza del Protocollo del Governo di riapertura a settembre delle scuole elaborare un Piano d'azione complessivo (più piani operativi) per la gestione della scuola per il prossimo anno.

Criteri:

- Sicurezza e salute
- Sostenibilità
- Inclusione
- Trasparenza
- Prudenza

Le tappe:

1. Analisi delle variabili di contesto:

- Vincoli sanitari (salute e sicurezza)
- Spazi (classificazione, capienza, distribuzione)
- Soggetti: studenti/docenti/personale (inclusione, fragilità, bisogni/risorse)
- Processi scolastici (curriculum/attività didattiche, attività extracurricolari; organi collegiali...)
- Processi gestionali della scuola (segreteria didattica, personale, gestione amministrativa-contabile, ...)
- Trasporti e vincoli territoriali
- Strumentazioni personali/collettive (dispositivi, connessioni, rilevazione presenze/temperatura.. ecc)

2. Individuazione linee e criteri generali applicabili in situazione:

- Regole/comportamenti/responsabilità
- Logistica (segnaletica; flussi entrata/uscita, percorsi; spazi utilizzabili; modalità di utilizzo; sanificazione ...)
- Orari: giornaliero; settimanale; mensile (classi, gruppi, docenti, spazi, personale)
- Gruppi classe i: criteri formazione gruppi e alternanza classi
- Docenti e cattedre
- Attività amministrativa (smart working, turnazioni, ecc)
- Formazione specifica /informazione (studenti/personale; modalità periodicità)
- Processi didattici

3. Individuazione dei piani specifici e dei documenti correlati (Regole, Regolamenti, Patti, Direttive, materiali vari..)

1. Piano sicurezza
2. Piano organizzativo (attività; soggetti; orari; scansione)
3. Piano didattico (Linee guida sulla didattica a distanza; in presenza; mista)
4. Piano formazione
5. Piano acquisti e investimenti

4. Definizione di un sistema di monitoraggio (criticità/positività)
5. Eventuale ridefinizione periodica del/dei piano/i

XII. COSTITUZIONE COMMISSIONE DELLA SCUOLA

Si ritiene opportuna la costituzione di una commissione per ogni autonomia scolastica con il compito di redigere, applicare e monitorare l'applicazione del Protocollo di sicurezza anti-contagio. Tale commissione dovrebbe individuare e condividere le misure integrate di intervento e le misure di tutela da adottare per contrastare il rischio di contagio da COVID-19 (trasporti, servizi, personale, risorse, organizzazione) sulla base delle esigenze e specificità del singolo Istituto scolastico.

Tale commissione dovrebbe includere il Dirigente scolastico, il Presidente del Consiglio di Istituto, l'RSPP, l'RLS, la RSU, il medico competente, referenti di Plesso, Referenti sicurezza (ASPP).